



Durata, convalida e sostituzione delle patenti

La patente nautica ha una validità di 10 anni, dalla data del rilascio o della convalida, ridotta ad anni 5 per coloro che abbiano superato i 60 anni; il periodo può essere inferiore per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali. La patente può essere rinnovata in ogni tempo. Se la convalida viene richiesta prima o dopo la data di scadenza, la durata successiva decorre dalla data della convalida.

Per la convalida il titolare deve presentare domanda in doppia copia, di cui una in bollo, direttamente o con raccomandata all'ufficio marittimo (Capitanerie e Uffici Circondariali marittimi) o all'Ufficio Provinciale della exMCTC che ha provveduto al rilascio. Essa va corredata dal certificato di idoneità fisica (in bollo) di un medico pubblico (USL, medico militare o altri) con funzioni in materia medico legale; il richiedente deve dichiarare di possedere i necessari requisiti morali e, ove ricorra il caso, il possesso di altra abilitazione al comando di unità da diporto, compilando a tale scopo i quadri a) b) e) ed f) dello schema dell'istanza.